

**Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2014**

**Regolamento per l'iscrizione ai corsi singoli**

**Art. 1**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 47 del Regolamento Didattico di Ateneo, definisce le norme per l'ammissione alla frequenza di singoli insegnamenti, di seguito denominati "corsi singoli".
2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di Laurea e di Laurea magistrale dell'Ateneo. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.
3. Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono distinti nelle seguenti tipologie:
  - a) corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale;
  - b) corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso alle Lauree magistrali dell'ordinamento D.M. 270/04 o a Scuole di specializzazione, o per la partecipazione a concorsi pubblici;
  - c) corsi singoli per laureati che intendono anticipare esami di attività formative di Lauree magistrali;
  - d) corsi singoli per studenti iscritti presso altre università italiane e autorizzati dall'ateneo di appartenenza;
  - e) corsi singoli per studenti iscritti a università estere.

**Art. 2**

**Iscrizione ai corsi singoli**

L'iscrizione ai corsi singoli

- ha la durata di un anno accademico;
  - consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti per l'anno accademico di iscrizione;
  - è limitata a un numero massimo di 36 CFU acquisibili;
  - prevede il rilascio di regolare certificazione degli studi compiuti e degli esami superati.
2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico.
  3. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.
  4. Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo, l'iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella ad altro Corso di studio dell'Ateneo o di altro ateneo italiano. Inoltre, non è consentita l'iscrizione in regime di interruzione o sospensione.
  5. L'iscritto ai corsi singoli può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

**Art. 3**

**Criteri di ammissione**

1. I Consigli di Corso di studio in fase di programmazione dell'attività didattica definiscono: il numero massimo di studenti ammissibili per ciascun insegnamento, specificandone la distribuzione per semestre;

i criteri in base ai quali sono selezionate le domande dando, in ogni caso, priorità alle istanze di cui ai punti 3b) e 3c) dell'art. 1;

eventuali limitazioni connesse alla specificità del Corso di studi o del singolo insegnamento.

**Art. 4**  
**Tasse e contributi**

1. La tassa di iscrizione e i contributi, proporzionati al numero di CFU acquisibili, sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I relativi importi sono indicati nella Normativa generale in materia di tasse e contributi universitari vigente.

2. La Normativa prevede:

una tassa di iscrizione annuale da versare in un'unica soluzione quale quota fissa, alla quale va aggiunto un contributo modulato a seconda del numero di CFU da conseguire.

**Art. 5**  
**Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale**

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita anche a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio dell'Ateneo e che vogliano frequentarli nella prospettiva di prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle competenze professionali.

2. È necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso di studi che eroga l'insegnamento.

3. L'iscrizione è limitata ad attività formative per un numero massimo di 36 CFU acquisibili per anno accademico.

4. L'eventuale riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di Laurea o Laurea magistrale, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Corso di studio competente.

**Art. 6**  
**Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari per l'ammissione a un corso di Laurea magistrale o ad una Scuola di specializzazione o per la partecipazione a concorsi pubblici**

1. L'iscrizione ai corsi singoli, per un numero massimo di 36 CFU acquisibili annui, è consentita a coloro i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione ad un corso di Laurea magistrale o a una Scuola di specializzazione, non dispongano dei requisiti curriculari necessari per l'accesso a quel Corso di studio.

2. La scelta dei corsi singoli necessari per il raggiungimento dei requisiti curriculari di cui al comma precedente, deve essere conforme alle indicazioni del corso di Laurea magistrale o della Scuola di specializzazione di destinazione.

**Art. 7**  
**Corsi singoli per laureati che intendono anticipare esami delle Lauree magistrali**

1. Possono iscriversi ai corsi singoli gli studenti che, pur in possesso dei requisiti curriculari, non possono immatricolarsi ad un corso di Laurea magistrale in un dato anno perché hanno conseguito il titolo di primo livello dopo la scadenza del termine ultimo utile per l'immatricolazione ad uno specifico corso di Laurea magistrale.

2. Per avvalersi di questa opportunità lo studente deve necessariamente conseguire il titolo di primo livello entro il 10 marzo dell'anno accademico in corso (in riferimento al corso di Laurea magistrale).

3. A questi studenti, ed esclusivamente ad essi, dopo il conseguimento del titolo triennale, al fine di agevolare l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale nel successivo anno accademico, è concesso di essere ammessi ad insegnamenti di un corso di Laurea magistrale, e sostenere i relativi esami, per un numero massimo di 36 CFU acquisibili.

4. A partire dall'anno accademico successivo, lo studente può effettuare l'immatricolazione al corso di Laurea magistrale e chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti.

5. I corsi singoli devono essere scelti tra gli esami curriculari del primo anno del corso di Laurea magistrale e vanno sostenuti nel rispetto delle propedeuticità, se previste.

6. Gli esami anticipati non costituiscono titolo preferenziale per l'immatricolazione alla Laurea magistrale e il loro sostenimento non esenta lo studente dalle modalità di immatricolazione previste per il corso di studio (verifica dei requisiti, prove di accesso, ecc.)

7. Lo studente che non ha ancora conseguito il titolo può presentare una richiesta di iscrizione sotto condizione. L'iscrizione dovrà essere formalizzata, entro 10 giorni dal conseguimento della Laurea.

#### **Art. 8**

##### **Corsi singoli per studenti stranieri**

1. Possono essere ammessi a seguire corsi singoli presso corsi di Laurea e Laurea magistrale, nel limite massimo di 36 CFU acquisibili annualmente, cittadini comunitari e non comunitari, ovunque residenti e provenienti da università o istituti universitari italiani ed esteri purché in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non iscritti presso questo Ateneo.

2. Gli studenti non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'iscrizione a singoli insegnamenti, sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.

3. Le modalità di ammissione e di sostenimento degli esami sono quelle descritte nell'Art. 5 "*Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale*".

4. Per gli studenti stranieri che frequentano l'Università di Sassari in base a Programmi o Accordi di mobilità internazionale sono validi i relativi protocolli.

#### **Art. 9**

##### **Periodi utili per l'iscrizione ai corsi singoli**

1. I periodi utili per l'iscrizione ai corsi singoli sono stabiliti annualmente nel Manifesto generale degli studi e, in ogni caso, hanno cadenza semestrale.